COMUNE DI PIETRAMELARA

(Prov. di Caserta)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n. 03 del 15.02.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA SANITARIA

IL SINDACO

VISTO il verbale del C.O.C. prot. n. 1413 del 15.12.2021, convocato in via d'urgenza, le cui risultanze sono rese pubbliche, e alle quali si rinvia *per relationem*;
LETTA la normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del rischio di diffusione della epidemia da COVID 19;
VISTA l'Ordinanza n. 05 del 13.02.2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che l'elevato numero dei contagi ha colpito alcune classi dell'Istituto comprensivo *"Falcone e Borsellino*" suggerisce - in via assolutamente straordinaria ed urgente e quale *extrema ratio* di tutela, - come il COC ha suggerito, tra le altre misure, di diporre anche la sospensione delle attività didattiche in presenza;
LETTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, che prevede *"forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica"* per le sole istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado laddove *"l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza"* (cfr. DPCM 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, lett. s);
RITENUTO necessaria una peculiare valutazione e l'approfondimento istruttorio e motivazionale con riguardo alla 1^ misura suggerita dal C.O.C., ovvero relativamente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, alla luce del contenuto delle disposizioni vigenti e degli approdi giurisprudenziali in materia;
CONSIDERATO, nello specifico, che nel Comune di Pietramelara sono state rilevate situazioni di particolare rischio di diffusione del COVID 19 nella popolazione e,

segnatamente, tra i bambini delle scuole dell'Istituto comprensivo "*Falcone e Borsellino*", che impongono misure sospensive delle attività didattiche in presenza, ovvero modalità di erogazione dei servizi scolastici da remoto (D.A.D) in ragione della elevata probabilità della circolazione di varianti del virus maggiormente diffusive, che potrebbero veicolarsi dalle famiglie all'interno dei contesti scolastici;
CONSIDERATO che le restrizioni delle attività didattiche in presenza devono contenersi in tempi assolutamente contingentati, onde evitare di violare le vigenti disposizioni, attraverso le quali, su basi scientifiche, si è ritenuta la necessità di recuperare in pieno la didattica in presenza per i cicli delle scuole primarie;
RITENUTO necessario un intervento straordinario con riguardo all'attività scolastica in presenza per tutte le scuole, ancorchè esse comprendano quelle del primo ciclo di istruzione, per il tempo strettamente necessario a ridurre il fuoco del contagio, consentendo, in sinergia con la dirigenza dell'Istituto scolastico *"Falcone e Borsellino"* di prevedere, in ogni caso, la D.A.D., così permettendo ai discenti e ai loro genitori di avvalersene nella perdurante emergenza sanitaria, a tutela del diritto alla salute, escludendo gli obblighi, per gli studenti, della frequenza con modalità didattica in presenza;
RITENUTO di potersi provvedere, per un tempo limitato, a dare una peculiare e concreta regolamentazione al contenuto e alle modalità di erogazione del servizio scolastico, pur riconoscendo che le stesse restano saldamente incardinate in capo all'Autorità statale, cui spetta l'emanazione delle *"norme generali sull'istruzione"* a termini dell'art. 117, comma 2, lett. n), della Costituzione e che essa involge l'esercizio di poteri amministrativi in sede locale solo in via residuale, alla ricorrenza di presupposti di eccezionalità e contingibilità;
CONSIDERATO che disporre la didattica da remoto (DAD) per un periodo di soli gg. 15, previa intesa con l'Amministrazione scolastica sulla regolamentazione della didattica, ovvero solo nella presente fase emergenziale, costituisce una restrizione proporzionata e adeguata alla situazione generale, che impone una parziale e limitata recessione delle modalità ordinarie in presenza;
RITENUTO, sotto diverso profilo, che la prevista integrazione contenutistica delle ordinanze regionali sulla base del disposto della L. 833/1978 ammetta una facoltà

restrittiva, sia pure limitata allo stretto necessario, ove non siano possibili o ragionevolmente utili diverse misure meno compressive;

RITENUTO eccezionalmente e residualmente, in funzione di scongiurare situazioni caratterizzate da estrema gravità, potersi intervenire anche attraverso la limitata sospensione delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO che unitamente alle altre misure l'intervento sospensivo delle attività in presenza della Didattica, l'intervento generale suggerito dal C.O.C. assume un approccio *"integrato"* ovvero attraverso un apprestamento di misure *"proattive"* finalizzate a rendere effettivo il principio di precauzione, senza escludere il diritto all'istruzione utile, ossia compatibile con l'emergenza sanitaria, e dunque in condizioni di sicurezza;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzella Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Ministero dell'istruzione del 03.08.2020, contenente "Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 agosto 2020, contenente "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO l'allegato 21 del DPCM del 07.09.2020, contente le *"indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Saes- CoV-2 nella scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";*

CONSIDERATO che lo scrivente nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale in presenza di un numero elevato e in crescita progressiva dei casi di contagio da Covid 19, dei quali alcuni anche presso la scuola "*Falcone e Borsellino*" sito nel campus scolastico di Viale Europa è tenuto a valutare, sulla scorta della direzione affidata al C.O.C. l'adozione delle misure più adeguate;
RITENUTO doversi disporre le misure più idonee;
SENTITO il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e il Dirigente scolastico;
RITENUTO necessario provvedere alla sospensione per la durata di gg 15 (quindici) di tutte le attività attività didattiche dell'istituto comprensivo "*Falcone e Borsellino*" in attuazione di misure generali più ampie di protocollo sanitario da epidemia da Covid 19;
RITENUTO integrare la predetta misura con le altre suggerite dal C.O.C.;

PRESO ATTO che sussistono i requisiti della contingibilità e urgenza trattandosi di situazioni impreviste ed imprevedibili collegate, sotto il profilo giuridico e fattuale, direttamente alla necessità di garantire l'incolumità degli studenti;

SENTITI i responsabili del dipartimento di prevenzione dell'UOPC del distretto 15 dell'ASL;
VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
VISTI gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1) La sospensione in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, compresi gli istituti privati, per il periodo di gg 15 (quindici) a decorrere dalla data odierna.

2) Preva intesa con il Dirigente scolastico doversi assicurare lo svolgimento di attività didattiche a distanza per tutti gli studenti coinvolti dalla misura di sospensione della didattica in presenza;
3) La sospensione del mercato domenicale per la durata di gg. 15 (diue domeniche consecutive);
4) Fare obbligo agli esercizi pubblici e per giorni 15 consecutivi di somministrare alimenti e bevande esclusivamente all'esterno dei locali, osservando le regole di distanziamento;
5) Inibire per la durata di gg 15 l'accesso nei luoghi di maggiore assembramento della popolazione, in particolare i più giovani, e precisamente Villa Comunale, Area Mercatale, Area ex Lottizzazione Sessa – Sant'Antonio Abate, Area via Marconi (ex edificio scuole elementari), area piazza San Rocco e in particolare l'area retrostante il monumento ai caduti;
6) Vietare ogni forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso (riunioni, feste, funerali ecc.) limitando ad un numero di massimo di 10 persone la presenza ai riti funebri compresi il *"settimo"*;
7) Vietare forme di aggregazione su tutte le aree pubbliche, considerando, ai predetti fini, "*assembramento non consentito*" la riunione anche occasionale di più di tre persone;
8) Limitare per giorni 15 l'accesso del pubblico agli uffici comunali. I servizi all'utenza dovranno essere garantiti impiegando esclusivamente modalità telematiche e le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi dovranno essere garantite con modalità telematica ovvero impiegando ogni altro mezzo idoneo ad escludere la presenza fisica degli utenti negli uffici;
9) Bonificare e sanificare tutti gli ambienti del Comune, compresi uffici, le strade, e tutti gli spazi pubblici;
10) Sospendere tutti gli eventi e competizioni sportive, in luoghi pubblici e privati, salvo quelli ammessi per eventi nazionali ed a porte chiuse previa comunicazione dei partecipanti all'ufficio della P.M. e previa effettuazione dei controlli di negatività al virus;

11) Intimare ai parroci di osservare scrupolosamente i protocolli già disposti in ambito ecclesiastico per prevenire la diffusione del virus, con particolare riguardo alle cerimonie religiose di particolare importanza.

RACCOMANDA

- di evitare tutte le occasioni di contatto che non siano strettamente necessarie alle persone al di fuori del proprio nucleo abitativo.
- di rimanere a casa il più possibile

DISPONE

L'attivazione di controlli idonei ad assicurare l'osservanza delle regole anti contagio, con estensione della presente comunicazione anche ai militari della Stazione dei CC di Pietramelara affinché, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, oraganizzino e svolgano i seguenti accertamenti, preferibilmente a cadenza quotidiana e in ogni ora:

- circa l'uso delle protezioni delle vie respiratorie, anche all'aperto, negli spazi pubblici e nei locali aperti al pubblico;
- circa il divieto di assembramento con particolare riguardo ai luoghi maggiormente frequentati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Piazza San Rocco, Piazza Sant'Agostino, Centro Storico, area ex scuole elementari Via Marconi, Villa Comunale, Parchi Gioco, Lottizzazione "*Sessa*", Piazza Mazzini) dove la popolazione, generalmente di fascia giovanile - anche minorenni - forma gruppi di natura spontanea e occasionale, avendo presente che l'orientamento maggioritario applicato in materia considera il ritrovo con più di tre persone un *"assembramento"*.
- Circa le misure di contenimento previste dai DPCM vigenti e dalle Ordinanze Regionali riguardanti gli esercizi pubblici e le attività ricettive presenti sul territorio comunale.

La vigilanza da parte del Personale della P.M. sul rispetto delle regole da parte di cittadini e operatori economici dovrà essere garantita con assiduità, sempre sanzionando - anche in funzione deterrente - le violazioni eventualmente commesse.

Particolare attenzione da parte degli operatori della Polizia dovrà essere riservata all'accerteranno circa l'osservanza *effettiva* delle disposizioni circa gli orari di chiusura degli esercizi pubblici e quelle di contingentamento e di divieto di assembramento in prossimità delle medesime attività e quelle sul rispetto degli obblighi di distanziamento.

COMUNICAZIONI

Si trasmetta a cura del responsabile della P.M. e senza alcun indugio al Comando stazione dei Carabinieri di Pietramelara perché siano attivate, nell'ambito delle proprie sfere di competenza, attività di controllo e di contrasto.

- al Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivvo "Falcone e Borsellino";
- al dipartimento dell'ASL UOPC territorialmente competente;
- Al Prefetto di Caserta;

Avverte

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tar della Campania - Napoli entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straoridinario al Capo dello Stao entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente e sulla pagina facebook del Comune di Pietramelara.

Dalla casa Comunale, li 15.02.2021 **IL SINDACO**

Avv. Pasquale Di Fruscio